



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vigilanza

RESPONSABILE: Deiana Pierluigi

ORDINANZA N. 20

in data 06/03/2014

OGGETTO:

Regolamentazione della circolazione nelle Vie Manzoni e Dante per il rifacimento del manto stradale, dall'11.03.2014 per circa una settimana e, comunque, sino al termine dei lavori, dalle ore 08,00 alle 18,00.

Il Responsabile del Settore

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha appaltato i lavori di manutenzione straordinaria delle vie Manzoni e Dante, di cui al CUP H47H13001060005 – CIG 5477634E8F, mediante il rifacimento del manto stradale allo scopo di eliminare le irregolarità presenti lungo lo stesso e contestualmente eliminare situazioni di pericolo per la circolazione col ripristino e adeguamento alla massima funzionalità delle cunette laterali nelle strade citate;

Vista la richiesta registrata al Protocollo numero 4439 in data 5 marzo 2014, presentata dalla N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l., con sede a Quartu Sant'Elena (CA) in via Dante 144, aggiudicataria dei lavori di cui sopra, per l'emissione di ordinanza di divieto di sosta ambo i lati e di transito nelle vie Dante e Manzoni, al fine di procedere ai lavori di fresatura del manto stradale e posa nuovo asfalto, con decorrenza martedì 11 marzo 2014 e durata stimabile in giorni sette, e comunque sino a fine lavori, nella fascia oraria 8,00 – 18,00;

Considerato che le vie Manzoni e Dante sono importanti arterie di collegamento tra la zona Nord e la zona Sud del centro abitato, le quali consentono il transito in particolare degli autobus e dei mezzi pesanti come percorso alternativo;

Ritenuto di dover provvedere in merito, disponendo la chiusura al traffico e il divieto di sosta per singoli tratti della via Dante in relazione all'avanzamento dei lavori, al fine di ridurre per quanto possibile il disagio ai residenti, alle attività commerciali, agli utenti che devono recarsi al Poliambulatorio della ASL 8 in via Dante e alla collettività in generale;

Visto l'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

Visto il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4, lettera a) e comma 5, lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o a esigenze di carattere tecnico;

Visto, inoltre, l'articolo 38 comma 3 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Visto l'articolo 159 comma 1, lettera d) del Codice della Strada, in base al quale si procede alla rimozione forzata dei veicoli quando siano lasciati in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione delle strade e del relativo arredo; nonché visto il comma 4 dello stesso articolo, in base al quale la rimozione dei veicoli costituisce sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al citato comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI (in particolare, articolo 215);

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche;

Ordina

con decorrenza martedì 11 marzo 2014, dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e per la durata di giorni sette e, comunque, sino al termine dei lavori di cui in premessa, la circolazione stradale nella Vie Manzoni e Dante sarà regolamentata come segue:

a) Prima fase dei lavori: Via Manzoni:

1. è disposto il divieto di transito e divieto di fermata ambo i lati;
2. compatibilmente con lo svolgimento dei lavori, è consentito il transito ai veicoli dei residenti per l'accesso alle proprie abitazioni;

b) Seconda fase dei lavori: Via Dante:

3. è disposto il divieto di fermata ambo i lati e il divieto di transito. In relazione allo stato di avanzamento dei lavori il traffico veicolare verrà deviato rispettivamente nelle vie Leopardi, Foscolo e Quasimodo;
4. compatibilmente con lo svolgimento dei lavori, è consentito il transito ai veicoli dei residenti per l'accesso alle proprie abitazioni;
5. l'Impresa potrà valutare, in funzione delle concrete esigenze dei lavori, l'istituzione temporanea del senso unico alternato anziché il divieto di transito;

L'impresa appaltatrice dei lavori di cui sopra deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- la posa in opera della recinzione mobile e della segnaletica stradale temporanea di cantiere dovrà essere collocata nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente e dovrà essere visibile di giorno e di notte, nonché rimossa tempestivamente al termine dei lavori. Relativamente alla segnaletica verticale già esistente, è fatto obbligo di occultarla ove contrastante con la disciplina della circolazione sopra disposta e di ripristinarla al termine dei lavori, nonché sostituire quella (verticale e/o orizzontale) accidentalmente danneggiata o deteriorata a causa dei lavori;
- la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, fermo restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Sestu e il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato e indenne;

Avverte

chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, con la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e notificata alla N.T.C. Costruzioni di Quartu Sant'Elena;
- trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971.

Può essere inoltre presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

dall'adozione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Dottor Pier Luigi Deiana